

**COMUNE DI BIVONA****PROVINCIA DI AGRIGENTO****www.comune.bivona.ag.it****bivona.comune@tiscali.it**

Tel. 0922 986504 Fax 0922 983123

Codice Fiscale 80003970847

Prot. n. 1452Data 25 MAR. 2013

OGGETTO ASSE VI' PO FESR 2007/2013 - II^ Finestra. Linea d'intervento 6.2.2.2 "Sistemazione e recupero del quartiere Cappuccini" codice identificativo SI_1_8278. CUP J72I12000010006. CIG 4823095FE3. DETERMINAZIONI DEL RUP SU OSSERVAZIONI ANCE CATANIA.

Sezione Autonoma Costruttori Edili
ANCE CATANIA
Prot. Nr. 84 del 25-3-2013

ALLA COMMISSIONE DI GARA

SEDE

ALL' ANCE CATANIA

VIA VITTORIO VENETO N. 109

95127 CATANIA

Con nota del 25/03/2013 acclarata al protocollo generale di questo ente al n. 1433 in pari data, l'ANCE di Catania ha fatto rilevare, al sottoscritto RUP, che il bando di gara conteneva alcune anomalie che di seguito vengono dettagliate:

- 1) **Clausola 7.4.** : si legge che l'eventuale seconda seduta e le successive si svolgeranno nei giorni resi noti dal presidente nelle varie sedute di aggiornamento "senza ulteriore avviso ai concorrenti". Considerato l'obbligo di pubblicità delle operazioni di gara (risalente all'art. 89 RD n.827/1924 e attualmente prescritto dagli artt. 117,119 e 121 DPR n.207/2010), la stazione appaltante deve rendere pubbliche le sedute di gara, nel rispetto del principio di trasparenza della P.A. Pertanto, si

- suggerisce di dare tempestiva pubblicità delle sedute di gara tramite il sito di codesto ente;
- 2) **Clausola 19 lett. b) e pag.16 disciplinare:** è richiesta ai partecipanti, a pena d'esclusione, ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva o la produzione del DURC o una dichiarazione sostitutiva. A tal proposito si raccomanda che l'art. 15 L. n. 183/2011 ha introdotto, nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni". Pertanto non può essere richiesto né il DURC, né tantomeno la dichiarazione sostitutiva, salvo la dichiarazione di cui all'art. 38 lett. i) d.lgs n. 163/06;
 - 3) **Clausola 19 lett. k):** è indicato l'art. 7 L.R. n. 12/2011 (nel caso di ribasso superiore al 20%, cauzione definitiva in parte bancaria o in contanti o in titoli di Stato). Poiché, come chiarito dalla Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso (allegata), tale prescrizione si riferisce ai bandi di tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall' A.V.C.P.. ex art. 64 c. 4-bis D. lgs n.163/06, ne consegue che fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fidejussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs n.163/06;
 - 4) **Pag. 22 disciplinare:** è richiesto il certificato della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia. Si rammenta che a seguito del D.lgs n.218/2012 (entrato in vigore il 13 febbraio 2013), è stato modificato il c.d. "codice antimafia" (D.lgs. n. 159/2011), abrogando la previsione contenente l'equiparazione del certificato camerale con dicitura antimafia alla "comunicazione delle Prefetture. Pertanto, neanch gli enti appaltanti potranno più richiedere il certificato della C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, bensì dovranno acquisire la "comunicazione" direttamente dal Prefetto;
 - 5) **Pag. 24 disciplinare:** è prescritto che in applicazione del protocollo aggiuntivo di legalità stipulato presso la Prefettura di Agrigento, l'impresa deve produrre copia della richiesta dell'informativa antimafia inoltrata alla competente Prefettura. Come già sopra rilevato, il D.lgs

n.218/12 che ha modificato il Codice Antimafia, tra le tante norme abrogate, ha soppresso anche quella riguardante la facoltà dei soggetti privati di chiedere al Prefetto l'informativa antimafia. Ne consegue che, sia la "comunicazione" che l'informativa antimafia possono essere acquisite d'ufficio solo direttamente dalle pubbliche amministrazioni su richiesta alla competente Prefettura.

In merito è opportuno rilevare che dei rilevi di cui sopra, quelle che possono comportare l'eventuale esclusione o ammissione delle imprese partecipanti sono quelle di cui ai punti 2), 4) e 5). Per il continuo evolversi della normativa in merito e perché ancora non sono stati emanati dei bandi tipo (così come previsto dalla L.R. 12/2011) che siano compatibili con la normativa regionale, nazionale e comunitaria, le stesse non sono da considerare tra i motivi che comportano l'esclusione della gara. Pertanto, dato l'orientamento dello scrivente, si è ritenuto di non procedere ad una modifica del bando di gara che avrebbe provocato un prolungamento dei tempi ed al non rispetto dell'accordo di programma che stabilisce il termine del 30/04/2013 per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. Ad ogni buon fine, a chiarimento di quanto rilevato dall'ANCE di Catania si precisa quanto segue:

PUNTO 1)

Le date indicate nel bando relative alla prima e seconda seduta, si riferiscono a quelle di inizio delle procedure di gara. Per le sedute successive non si avviseranno singolarmente i vari concorrenti ma la pubblicità avverrà mediante pubblicazione dei verbali di gara e successive date delle sedute di gara, se non indicate nei verbali, sul sito ufficiale del comune di Bivona;

PUNTO 2)

Non si procederà all'esclusione della gara quando non saranno allegati né il DURC né la relativa dichiarazione sostitutiva quando nella documentazione è presente la dichiarazione di cui all'art. 38 lett i). Fermo restando che dovranno essere evidenziati i riferimenti previdenziali relativi ad INPS, INAIL, CASSA EDILE al fine di permettere a questo ente di effettuare i relativi controlli;

PUNTO 3)

Considerato che la segnalazione è pervenuta a pochi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle offerte e che tale argomento riguarderà

l'aggiudicataria dei lavori, la stipula della cauzione definitiva, effettuati gli opportuni approfondimenti, avverrà nel pieno rispetto della normativa.

PUNTO 4)

Non si procederà alla esclusione quando nel certificato della C.C.I.A.A. non è presente la dicitura antimafia in quanto la stessa potrà essere verificata d'ufficio;

PUNTO 5)

Non si procederà alla esclusione dell'impresa quando tra la documentazione non è presente la richiesta dell'informativa antimafia anch'essa sarà richiesta d'ufficio.

Quanto sopra data l'imminente scadenza del termine per la presentazione dell'offerta è di chiarimento rispetto al Bando di gara e non comporta lo slittamento della scadenza ultima per la presentazione dell'offerta.

Bivona,

25 MAR. 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Giacomo Marretti)

